



TECNEW è Delegato Territoriale per la Regione Veneto



www.comtec-italia.org



TECNEW di Tobaldo p.i. Paolo Antonio
Via Savona, 110 • 36040 Torri di Quartesolo (VI) Italia
Tel. +39 0444 267168 • Fax +39 0444 269287
www.tecnew.it • commerciale@tecnew.it

ANALISI CONFORMITÀ

Manuale di Istruzioni
e Dichiarazione CE



Check-up attestante la conformità
alla Direttiva Macchine 2006/42/CE




8° RAPPORTO INAIL

Nell' "8° Rapporto sull'attività di sorveglianza del mercato ai sensi del D.Lgs. 17/2010 per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine" vengono presi in esame i dati relativi alle **3436 segnalazioni di presunta non conformità** pervenute al Ministero dello Sviluppo Economico **fino al 31 maggio 2015**.

Dopo aver effettuato gli **accertamenti tecnici su 2180 segnalazioni** le Autorità hanno concluso la procedura di sorveglianza esprimendo un parere (conforme, non conforme o resa conforme).


È interessante analizzare il paragrafo 1.3.2 dedicato ai "Dati per gruppi di requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (RES)": il gruppo di RES cui appartiene il "Manuale di Istruzioni" (Segnalazioni, marcatura, istruzioni) totalizza **ben n.1144 non conformità** (pari al **52,47%** delle macchine accertate). Ciò significa che oltre la metà delle macchine accertate **non è conforme a causa di errori o omissioni nel Manuale di Istruzioni**.

I DATI DEGLI ACCERTAMENTI



Dal sito dell'INAIL è possibile scaricare l'8° Rapporto in formato pdf (15 Mb) al seguente link:

https://www.inail.it/cs/internet/docs/8_rapp_sorv_macchine.pdf



RISULTANZA	N.
CONFORME	394
NON CONFORME	1023
RESA CONFORME	763
Totale	2180²

$$(1144 \times 100) : 2180 = 52,47\%$$

Quadro generale delle segnalazioni di presunta non conformità e risultanze degli accertamenti tecnici

Gruppo RES	98/37	2006/42	Totale	
			N.	%
Posto di lavoro	182	23	205	4,2
Rischi meccanici - Stabilità e resistenza	293	20	313	6,5
Rischi meccanici - Protezioni e dispositivi di protezione	1918	114	2032	41,9
Comandi	592	29	621	12,8
Rischi meccanici - Altri rischi	90	22	112	2,3
Rischi elettrici	22	1	23	0,5
Altri rischi	203	10	213	4,4
Manutenzione	176	8	184	3,8
Segnalazioni, marcatura, istruzioni	1062	82	1144	23,6
Totale	4538	309	4847	

Tab. 1.12 - Sintesi delle non conformità per gruppi di RES riferiti alla Direttiva Macchine

CONSIDERAZIONI IMPORTANTI

A conferma di quanto rilevato dall'INAIL, l'analisi della documentazione tecnica (Manuale di istruzioni, Dichiarazione CE di conformità) che verifichiamo per conto dei nostri Clienti, **fa spesso emergere lacune grafico-redazionali e normative che potrebbero compromettere la validità della documentazione ai fini difensivi in caso di procedimenti giudiziari** a seguito di infortuni o di verifiche ispettive degli organi di vigilanza, con la conseguente **applicazione del regime sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17** (v. foglio giallo allegato)

ANALISI DI CONFORMITÀ

L'analisi del **Manuale di Istruzioni** e della **Dichiarazione CE di Conformità** è eseguita da tecnici qualificati e specializzati che tramite un "Check-up" attestano la conformità ai requisiti della **Direttiva Macchine 2006/42/CE**.



Istruzioni (Allegato I 1.7.4)

Rif.	Requisiti normativi	Rilievi
r)	la descrizione delle operazioni di regolazione e manutenzione che devono essere effettuate dall'utilizzatore nonché misure di manutenzione preventiva da rispettare;	MIGLIORABILI
s)	le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza la regolazione e la manutenzione, incluse le misure di protezione che dovrebbero essere prese durante tali operazioni;	PRESENTI
t)	le specifiche dei pezzi di ricambio da utilizzare, se incidono sulla salute e la sicurezza degli operatori;	ASSENTI

RISULTATO ANALISI

Totale requisiti n.25 (n.23 applicabili - n.2 non applicabili)	
9%	PRESENTI
48%	PRESENTI MA MIGLIORABILI
43%	ASSENTI

ADEGUAMENTO 2006/42/CE

Se dall'analisi di conformità emergono **lacune normative e grafico-redazionali**, TECNEW propone un adeguamento della documentazione concordando con il Cliente il piano degli interventi da effettuare:

- **integrazioni o riordino delle informazioni già esposte**
- **aggiornamento dei riferimenti normativi**
- **nuova redazione della documentazione tecnica**



[...omissis]

ART. 15 (Sanzioni)

1. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine non conformi ai requisiti di cui all'allegato I del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 4.000 euro a 24.000 euro**.
Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE, che comportano la non conformità ai medesimi requisiti.
2. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante di una quasi-macchina o il suo mandatario che contravviene alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 3.000 euro a 18.000 euro**.
3. Ferma restando l'applicazione dei commi 1 e 2, il fabbricante o il suo mandatario che a richiesta dell'autorità di sorveglianza di cui all'articolo 6, omette di esibire la documentazione di cui all'allegato VII del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 2.000 euro a 12.000 euro**.
4. Il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine che, seppure conformi ai requisiti di cui all'allegato I, sono sprovviste della dichiarazione di conformità di cui all'allegato II è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 2.000 euro a 12.000 euro**.
5. Salvo che il fatto non costituisce reato, chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 1.000 euro a 6.000 euro**.
6. Chiunque promuove pubblicità per macchine che non rispettano le prescrizioni del presente decreto legislativo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 1.000 euro a 6.000 euro**.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano se il 10 per cento del fatturato connesso a tutte le macchine o quasi-macchine per le quali la violazione è accertata è compreso tra il minimo ed il massimo della sanzione da applicare ovvero è inferiore al minimo.
Se il 10 per cento di tale fatturato è superiore al massimo della sanzione da applicare, i relativi importi minimo e massimo sono rideterminati moltiplicandoli per cifre intere crescenti fino a che sia verificata la condizione di cui al periodo precedente. La sanzione è determinata secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenendo conto, in particolare, della pericolosità connessa alla non conformità rilevata. In ogni caso la sanzione applicata non può superare **l'importo massimo di 150.000 euro**.
8. Il responsabile delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a rimborsare le spese sostenute per l'attuazione delle procedure di verifica sulle macchine o quasi-macchine. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione dei relativi importi che, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa finalizzati a sostenere tali oneri.
9. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla competente Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico. Le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), ultimo periodo, della legge 7 luglio 2009, n. 88, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero dello sviluppo economico.